



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)
TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570
C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404
<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 55

Seduta del 23/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2023, N. 219 - LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212) E MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno Duemilaventiquattro il giorno Ventitre del mese di Dicembre alle ore 16:40, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso spedito nei modi e termini di legge, in Prima convocazione, in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	GOBBI LARA	Sindaco	Presente
2	RICCARDI CHRISTIAN	Presidente	Presente
3	MASINI PAOLO	Consigliere	Presente
4	DOLCI LUIGI	Consigliere	Presente
5	MAFFEI CHRISTIAN	Consigliere	Presente
6	PAZZINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
7	PAZZINI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	Presente
8	PATERNIANI MARILENA	Consigliere	Presente
9	GORETTI SONIA	Consigliere	Presente
10	BIANCHI FABIO	Consigliere	Presente
11	BORGHESI FABIO	Consigliere	Presente
12	DE GREGORIO LUCA	Consigliere	Presente
13	LAZZARETTI GIANCARLO	Consigliere	Presente
14	CANARINI PIERO	Consigliere	Presente
15	ANDRUCCIOLI MICHELE	Consigliere	Presente
16	URBINATI MARCO	Consigliere	Presente
17	BECCARI GIORGIO	Consigliere	Presente

Presenti n. 17

Assenti n. /

Delibera del Consiglio Comunale N.55 del 23/12/2024 / prop. n.339 del 09/12/2024

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Presidente RICCARDI CHRISTIAN.

Partecipa il Segretario Generale ILARIA FAVERO, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori:

GORETTI SONIA

BORGHESI FABIO

CANARINI PIERO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco Lara Gobbi la quale illustra la proposta in approvazione.

Al termine dell'illustrazione non essendo state proposte osservazioni in merito al punto trattato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) così come recentemente modificata dal D. Lgs. 219/2023 emanato in attuazione della L. 111/2023, contenente delega al Governo per la riforma fiscale;

Richiamati:

- l'art. 1, legge 212/2000, come risultante dalle modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 219/2023, che detta i principi generali.
- il primo comma prevede che le disposizioni recate dallo Statuto "costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario"; da tale norma, risulta evidente che le disposizioni recate dallo Statuto riguardano tutto l'ordinamento tributario, ivi incluso, quindi, anche la parte afferente la disciplina dei tributi comunali.
- Il comma 3 dispone che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla legge.
- Il comma 3-bis disciplina gli obblighi di adeguamento delle amministrazioni distinguendo tra amministrazioni centrali ed enti territoriali con riferimento alle innovazioni di maggior impatto sui diritti dei contribuenti: la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria; la tutela dell'affidamento; il divieto di *bis in idem*; il principio di proporzionalità; l'autotutela. In base a tale distinzione, le amministrazioni statali "osservano le disposizioni" dello Statuto sulle materie citate, mentre le stesse disposizioni "valgono come principi per le regioni e per gli enti locali, che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie".
- Il comma 3-ter dispone che gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Premesso che:

• l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 dispone che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Ritenuto di dover approvare il "Regolamento per l'applicazione dello statuto del contribuente" di cui all'allegato A) al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che il regolamento che approva il nuovo Statuto dei diritti del contribuente non soggiace al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale. D'altro canto, sia l'originario art. 1, comma 4, legge 212/2000, sia l'art. 12, d.lgs. 156/2015 assegnavano agli enti locali il termine di sei mesi per adeguare il proprio ordinamento, confermando, quindi, che gli atti normativi comunali di attuazione non erano soggetti ai termini di approvazione delle delibere tributarie;

Richiamato il vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 73 del 28/11/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il suddetto Regolamento non risulta aggiornato alla normativa sopravvenuta, da ultimo al decreto legislativo n. 219/2023 che ha introdotto cambiamenti di grande rilevanza nell'ambito tributario in materia di autotutela e di interpello ed al D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 220 che ha abrogato l'istituto processuale del reclamo-mediazione in materia tributaria;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alle modifiche del vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali per aggiornarlo alla luce di quanto sopra indicato ed adeguarlo alla nuova normativa;

Considerato che occorre modificare il contenuto dell'art. 13 bis del Regolamento Generale delle Entrate nel seguente modo:

Prima della modifica	Dopo la modifica
<p>Art. 13 bis – Autotutela</p> <p>1. Il Comune, con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui all'Art. 8, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi o errati. 2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato. 3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. 4. In ogni caso ed anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto ed in particolare qualora: a) vi sia un errore di persona o di soggetto passivo; b) vi sia un evidente errore logico; c) vi sia un errore sul presupposto del tributo; d) risulti una doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo; e) vi sia prova di pagamenti regolarmente eseguiti; f) vi</p>	<p>Art. 13 – bis - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria</p> <p>1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) errore di persona; b) errore di calcolo; b) errore sull'individuazione del tributo; c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale; d) errore sul presupposto d'imposta; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione

<p>sia un errore di calcolo nella liquidazione delle somme dovute; g) sussistano i requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi. 5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. 6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori: - probabilità di soccombenza dell'ente, 7 - importo delle spese inerenti il contenzioso, - valore della lite. 7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.</p>	<p>successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. 3. Ai sensi dell'articolo 10-<i>quater</i>, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo. 4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-<i>bis</i>), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
---	---

Di inserire, nel Regolamento Generale delle Entrate, dopo l'art. 13 Bis il nuovo testo del l'articolo 13 Ter come di seguito espresso:

Art. 13 - ter - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13 - bis, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 546.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 13 -bis;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate, di cui all'allegato B) al presente atto, come modificato dal presente provvedimento e indicata in grassetto;

Dato atto che:

- a norma dell'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- a norma del D.Lgs. n. 33/2013, gli atti normativi approvati dagli Enti Locali vanno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune;

Visto il parere del Revisore dei Conti allegato alla presente;

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Successivamente il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con n. 15 voti favorevoli e n. 2 dichiarazioni di astensione (cons. Beccari e Urbinati), resi per alzata di mano,

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto, che si intende espressamente richiamato:

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dello STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 – Legge 27 luglio 2000, n. 212 come da allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di modificare conseguentemente il vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 73 del 28/11/2014 e successive modifiche ed integrazioni, come da allegato B) al presente atto, come da parte modificata dal presente atto e indicata in grassetto.
- 3) Di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato al MEF tramite il Portale del Federalismo fiscale ai sensi del D.L. nr.201/2011 e sul sito istituzionale del Comune di Verucchio nella sezione Amministrazione trasparente.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

Il Segretario Generale

RICCARDI CHRISTIAN
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm

ILARIA FAVERO
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005 e ss.mm



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)
TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570
C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404
<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 55 DEL 23/12/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (DECRETO LEGISLATIVO
30 DICEMBRE 2023, N. 219 - LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212) E MODIFICA DEL
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione (Art.134, c.3 T.U. n.267/2000).

È stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo comune il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U n.267/2000);

Verucchio, 09/01/2025

Il Funzionario Incaricato
TATIANA ZANGHERI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.
82/2005 e ss.mm.)



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)
TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570
C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404
<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

SETTORE FINANZIARIO

Parere Tecnico Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 09/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2023, N. 219 - LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212) E MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime il seguente parere per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta:

PARERE FAVOREVOLE

Verucchio, 12/12/2024

Il Responsabile del Servizio
PICCOLI MIRNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)

TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570

C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404

<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

AREA CONTABILE - FINANZIARIA

Parere Contabile Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 09/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2023, N. 219 - LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212) E MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime il seguente parere per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta:

PARERE FAVOREVOLE

Verucchio, 12/12/2024

Il Responsabile del Servizio
PICCOLI MIRNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)